

All. "A" alla Determinazione n. 41 del 31/10/2016

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE CONCERNENTE I SERVIZI LEGALI E LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE IN TUTTE LE CONTROVERSIE GIUDIZIALI DEL COMUNE DI CLETO. SCADENZA: 15 NOVEMBRE 2016. CIG Z221BC8D4F

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO

che con delibera di Giunta comunale n. 37 del 17/10/2016 è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Area amministrativa di procedere con urgenza a formulare un avviso pubblico allo scopo di acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento dei servizi legali dell'Ente;

che con atto determinativo n. 41 del 31/10/2016 è stata avviata una procedura selettiva -comparativa per la scelta del professionista cui affidare l'incarico legale di assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie nelle quali sia parte, attiva o passiva, il Comune di Cleto approvando, contestualmente, l'Avviso pubblico, il modulo di domanda e lo schema di convenzione;

RENDE NOTO

che Il Comune di Cleto intende procedere al conferimento, mediante procedura selettiva-comparativa, dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, in tutte le controversie giudiziali in cui esso sia parte attiva o passiva.

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico prevede:

- a) la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale e l'assistenza in tutte le controversie giudiziali nei quali l'Amministrazione ritiene opportuna la costituzione in giudizio, nonché di tutta l'attività istruttoria ad essa connessa;
- b) l'attività relativa alla negoziazione assistita;
- c) le consultazioni orali e pareri anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare;
- d) i pareri scritti, in relazione alle richieste di risarcimento danni, pareri sulla eventuale convenienza o inopportunità di attivare o resistere ai giudizi, pareri sulle proposte di transazione nonché sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma;
- e) l'attività preliminare ai giudizi, anche prima del formale affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali: redazione di diffide, memorie, esposti, relazioni, istanze.

Per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico devono essere assicurate:

- 1) la disponibilità, in termini di reperibilità telefonica;
- 2) la personale presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto, per fornire l'assistenza richiesta e per raggugliare l'Amministrazione circa lo stato delle procedure e del contenzioso. Tale presenza, in ogni caso, dovrà essere garantita, se richiesta con convocazione, per almeno giorni 1 (uno) alla settimana;
- 3) la partecipazione, ove richiesto, ad incontri e riunioni con i responsabili delle Aree e gli amministratori per la trattazione di problematiche varie.

ART. 2 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidati con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente.

Il professionista si impegna a relazionare semestralmente sullo stato dei giudizi pendenti e a tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Deve, altresì, indicare il probabile esito dei giudizi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'Ente da prevedersi nel bilancio comunale.

Il professionista deve segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi, anche processuali e adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti.

Il professionista affidatario si obbliga a prestare la propria opera, a richiesta dell'Ente e senza nulla ulteriormente pretendere, anche con riferimento ai procedimenti giurisdizionali già instaurati ed eventualmente attribuiti al patrocinio di diversi professionisti, previa revoca dei precedenti incarichi e attribuzione al nuovo difensore.

Il professionista si obbliga, inoltre, a proseguire, senza null'altro pretendere, il patrocinio degli incarichi affidati in forza della convenzione di servizio anche oltre il termine di scadenza della stessa e sino alla conclusione dei relativi procedimenti, salvo diverso avviso dell'Amministrazione.

Ciascun responsabile di area mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la costituzione e definizione delle controversie. L'incaricato riceve copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Il legale individuato non deve assumere, per tutta la durata dell'incarico, la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Cleto né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio, e deve rinunciare in via formale e sostanziale a eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico.

Il professionista individuato non deve intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente.

Alla conclusione dei singoli gradi di giudizio, il legale deve fornire all'ufficio competente un'immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa.

Art. 3 REQUISITI RICHIESTI

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso:

- a) della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;**
- b) del godimento dei diritti civili e politici e della iscrizione nelle liste elettorali;**
- c) della iscrizione all'albo professionale degli avvocati, con effettivo esercizio della relativa professione, da almeno cinque anni;**
- d) dell'esperienza di patrocinio a difesa di pubbliche amministrazioni locali;**

e) della iscrizione alla cassa di Previdenza forense.

Gli aspiranti, ai fini dell'ammissione, devono altresì:

f) non essere destinatari, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016, di una sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416,416-bis del codice penale (delitti contro l'ordine pubblico) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita dall'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter, 319 quater, 320,321,322,322-bis, 346-bis,353,353-bis,354,355,e356 del codice penale, (delitti contro la P.A.) nonché all'art. 2635 del codice civile, (corruzione tra privati) c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita), e 648-ter1 del codice penale (auto-riciclaggio), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

g) non essere destinatari di un provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione prevista dall'art. 67 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

h) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

i) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.lg. 50/2016;

j) non essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità;

k) non essere stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Dlgs 50/2016, non diversamente risolvibile;

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. In caso di domanda presentata da uno studio legale associato, i requisiti devono essere posseduti da tutti i professionisti associati. In tal caso dovrà essere prodotta copia dell'atto costitutivo, con l'indicazione dei professionisti associati.

Art. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, secondo l'apposito schema allegato al presente atto, e sottoscritta, a pena di esclusione, in modo leggibile e per esteso. Alla stessa deve essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato deve dichiarare, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/200, sotto la propria responsabilità civile e penale:

1. Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo, contraddistinti dettagliatamente dalla lettera A) alla lettera L) specificatamente indicati e riportati, uno per uno;
2. Di non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Cleto né personalmente né tramite propri procuratori e collaboratori di studio e di impegnarsi a rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con il Comune;
3. Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge n. 136/2010; in particolare, il candidato deve dichiarare di impegnarsi, in caso di conferimento dell'incarico, a comunicare, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi;
4. che nei propri confronti e in quelli dei propri conviventi non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;
5. Di avere preso conoscenza dell'avviso di partecipazione e dello schema di convenzione di incarico allegato alla determinazione che ha indetto la selezione, e di impegnarsi, in caso di vittoria della selezione, a sottoscrivere e rispettare tutte le clausole, con decorrenza dalla data in cui verrà sottoscritta la convenzione;
6. Di impegnarsi a stipulare, contestualmente all'affidamento dell'incarico, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale, con massimale non inferiore a € 516.000,00;
7. Di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Cleto, per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale.

Alla domanda dovrà essere allegato, inoltre, il *curriculum vitae e professionale*, datato e sottoscritto e reso secondo la formula prevista dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000, indicante tutte le informazioni necessarie all'attività valutativa che sarà esperita dall'apposita Commissione.

Nel caso di studio legale associato, l'unica domanda di partecipazione, contenente la dichiarazione di cui al comma 1, deve essere riferita e sottoscritta da tutti i componenti.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi della normativa vigente.

La domanda di partecipazione deve essere inviata, pena l'esclusione, al protocollo dell'Ente con consegna diretta a mano o tramite servizio postale all'indirizzo: **Comune di Cleto – Via Palmenta n. 49- 87030- Cleto**, e deve pervenire all'Ente **entro il 15 novembre 2016**. Non si terrà conto del timbro postale di accettazione nel caso in cui la domanda pervenga al protocollo del Comune di Cleto oltre il termine di scadenza.

La busta esterna, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, oltre al nominativo del mittente dovrà riportare la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione per l'affidamento dei servizi legali del Comune di Cleto".

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente dall'errore dell'aspirante nell'indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6 COMPENSO PROFESSIONALE

Il compenso annuo spettante al legale è di euro 8.000,00 (diconsi ottomila/00) comprensivo di qualsiasi onere (IVA, Cpa, rimborso spese generali e ritenuta d'acconto, o eventuale altra tipologia contributiva e fiscale, a seconda della posizione di ogni singolo professionista) ed esclusa qualsiasi voce accessoria anche se prevista dalle tariffe professionali vigenti. Tale compenso sarà diminuito dell'eventuale bonus economico offerto dal professionista.

Il compenso verrà erogato in rate trimestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura.

I pagamenti sono eseguibili su apposito conto dedicato, indicato dal professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva nella quale risulti costituito il Comune di Cleto con il professionista incaricato (compresi i procedimenti speciali, monitori, esecutivi, ecc), le spese di giudizio e gli onorari liquidati dal Giudice in favore dell'Ente saranno devolute al professionista nella misura del 50%, detratte in ogni caso le spese vive effettivamente sostenute dall'Ente. Il professionista avrà titolo a dette somme solo in caso di effettiva riscossione delle stesse da parte Comune e gli importi saranno devoluti, senza alcun anticipo, solo ad accredito avvenuto a favore dell'Ente da parte soccombente. L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese documentabili (bolli, diritti, spese per notifiche, spese per iscrizioni a ruolo, spese di registrazione) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell'incarico. Null'altro sarà dovuto per effetto dell'incarico di cui trattasi. Per le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dal distretto di Corte di Appello di Cosenza verranno rimborsate le spese di viaggio moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i KM percorsi. L'Ente si impegna a corrispondere le spese di domiciliazione previa autorizzazione preventiva e previa presentazione della relativa parcella da parte del domiciliatario.

Art. 7 DURATA

L'incarico professionale ha la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione. Detto incarico, di natura esclusivamente professionale, non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, ma costituisce unicamente mandato professionale per l'espletamento del quale il professionista utilizza il proprio studio privato e il rapporto con l'Ente è di lavoro autonomo professionale e non di lavoro subordinato. Per l'Ente il contratto è stipulato del Responsabile dell'Area amministrativa. Alla scadenza della convenzione, tutti i procedimenti pendenti ed affidati in virtù della convenzione dovranno essere proseguiti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente, dal professionista sino alle rispettive conclusioni, salvo che l'Amministrazione non ritenga di affidarli al professionista subentrante. Per tali procedimenti, continueranno ad essere rimborsate al professionista le spese vive documentate (bolli, marche contributi iscrizione a ruolo, registrazioni, visure e quant'altro necessario per l'espletamento del mandato), sarà altresì riconosciuta l'indennità di trasferta e le spese documentate ex art. 27 D.M. 55 del 10.03.2014. In caso di esito favorevole per l'Ente verrà riconosciuta al professionista la somma liquidata dal Giudice nella misura del 60%, detratte in ogni caso le spese vive effettivamente sostenute dall'Ente, e solo ad avvenuto incasso da parte dell'Ente, secondo le medesime condizioni descritte all'articolo precedente.

Art. 8 CRITERI DI SELEZIONE

La selezione consisterà nella comparazione e valutazione, a insindacabile giudizio della Commissione, dei criteri di seguito riportati (Punteggio massimo attribuibile:60-sessanta):

- A) Valutazione del curriculum. Punteggio massimo conseguibile: 20 punti. Nel curriculum vitae e professionale vanno compresi tutti gli altri titoli diversi o che completano quelli sopra riportati, che il candidato riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione.
- B) Colloquio. Punteggio massimo conseguibile: 20 punti. Il colloquio sarà diretto a verificare la capacità e l'attitudine del candidato a svolgere il servizio, con particolare riferimento alla disponibilità alla presenza richiesta per l'organizzazione e la gestione dei servizi legali presso l'Ente.

- C) Bonus economico. Punteggio massimo conseguibile: 20 punti. Attribuzione di punti 2 per ogni offerta in diminuzione del valore minimo di € 100,00 e suoi multipli rispetto al compenso base di € 8.000,00 secondo il seguente schema:

Bonus offerto	Compenso al netto del bonus offerto	Punti assegnati
€ 0,00	€ 8.000,00	0
€ 100,00	€ 7.900,00	2
€ 200,00	€ 7.800,00	4
€ 300,00	€ 7.700,00	6
€ 400,00	€ 7.600,00	8
€ 500,00	€ 7.500,00	10
€ 600,00	€ 7.400,00	12
€ 700,00	€ 7.300,00	14
€ 800,00	€ 7.200,00	16
€ 900,00	€ 7.100,00	18
€ 1.000,00	€ 7.000,00	20

Le offerte di bonus dovranno attenersi alle soglie previste nello schema che precede (€ 100 e suoi multipli). Ogni differente offerta sarà valutata di valore pari alla soglia immediatamente inferiore.

Nel caso di studio associato, all'esito della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi, ai fini della graduatoria finale, sarà preso in considerazione, per i primi due criteri di valutazione, soltanto il punteggio più alto ottenuto dal professionista, componente dello studio legale associato, escludendo ogni forma di cumulo di punteggi conseguiti da ogni singolo componente dello studio legale associato, mentre per il terzo criterio (bonus economico) lo studio, a pena di inammissibilità, dovrà presentare un'unica offerta.

Art. 9 COMMISSIONE ESAMINATRICE

La valutazione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione in conformità ai criteri di cui al precedente articolo.

Al termine della valutazione, la Commissione provvederà alla formazione di una graduatoria finale.

Gli esiti dei lavori della Commissione saranno approvati con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa che provvederà al conferimento dell'incarico.

A parità di punteggio e di posizione nella graduatoria, l'incarico è attribuito al più giovane di età.

Gli esiti saranno affissi all'albo pretorio e sul sito WEB del Comune. Inoltre, al selezionato e a tutti i partecipanti verrà data comunicazione tramite Pec.

L'incarico è definitivamente perfezionato solo con l'avvenuta sottoscrizione della convenzione di incarico ed è, comunque, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare il presente avviso a causa, dell'esistenza, anche originaria o sopraggiunta, del superiore interesse prevalente dell'Ente. L'utile inserimento nella graduatoria non determina, pertanto, alcun diritto in capo al ricorrente.

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché la possibilità di non procedere al conferimento dell'incarico, a suo insindacabile giudizio.

Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La non osservanza da parte del professionista degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale (presenza al Comune, costituzione in giudizio, rilascio nei tempi stabiliti dei pareri ecc.) contestata formalmente per due volte, comporta la risoluzione convenzionale senza che il professionista possa pretendere alcunché se non quanto già maturato.

In ogni caso viene fatto salvo il diritto dell'Ente stesso al risarcimento di eventuali danni. Si intendono comunque applicabili le vigenti disposizioni del codice civile in materia.

Art. 11 RECESSO

Il professionista individuato ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone preavviso almeno tre mesi prima. In tal caso il recedente rinuncerà al mandato e ad ogni compenso relativo alle cause dallo stesso trattate sino a quel momento, fatte salve le eventuali competenze già forfetariamente, maturate in suo favore per l'opera prestata.

Art. 12 INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del codice della privacy si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo e informatico.

Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI

L'Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento dell'incarico. Il Comune di Cleto si riserva la facoltà di sospendere o revocare la selezione qualora ne rilevasse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

L'avviso sarà pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Cleto, sul sito del Comune di Cleto nella sezione

Ai sensi della legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è Francesco Spanò - Responsabile dell'area amministrativa, cui è possibile rivolgersi, per ulteriori informazioni, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00, ogni martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 al nr 098244051 ovvero scrivendo alla casella di posta elettronica comunedicleto@libero.it.

Cleto, 31 ottobre 2016

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Francesco Spanò

